



**LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA**

Via Paolo Boselli 2/1 - 17100 Savona

Numero Unico LND Liguria: 010995151

Pec: [dplnd.savona@pec.it](mailto:dplnd.savona@pec.it)

E-mail: [dp.savona@lnd.it](mailto:dp.savona@lnd.it) – [del.savona.segreteria@lnd.it](mailto:del.savona.segreteria@lnd.it)

E-mail Giudice Sportivo: [del.savona.giudice@lnd.it](mailto:del.savona.giudice@lnd.it)

E-mail Settore Giovanile e Scolastico: [del.savona.sgs@lnd.it](mailto:del.savona.sgs@lnd.it)

E-mail Campi / Programma gare: [dpsavona.campisportivi@lnd.it](mailto:dpsavona.campisportivi@lnd.it)

Pronto A.I.A. Sezione Savona: 3248907049 – Sezione Albenga: 3397111201

Sito internet: <https://liguria.lnd.it/>

## STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

### COMUNICATO UFFICIALE N° 93 DEL 23/06/2026

#### COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

#### COMUNICAZIONI L.N.D.

Nessuna comunicazione

#### COMUNICAZIONI S.G.S.

Nessuna comunicazione

#### COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE LIGURIA

| Uffici                                 | e-mail                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMITATO REGIONALE - POSTA CERTIFICATA | <a href="mailto:Ind.crliguria@pec.it">Ind.crliguria@pec.it</a><br><a href="mailto:Indliguria@legalmail.it">Indliguria@legalmail.it</a> |
| SEGRETERIA                             | <a href="mailto:cr.liguria01@lnd.it">cr.liguria01@lnd.it</a>                                                                           |
| PRESIDENTE                             | <a href="mailto:g.ivaldi@lnd.it">g.ivaldi@lnd.it</a>                                                                                   |
| SEGRETARIO                             | <a href="mailto:s.rovatti@lnd.it">s.rovatti@lnd.it</a>                                                                                 |
| UFFICIO CAMPI / ORARI GARE             | <a href="mailto:crliguria.campisportivi@lnd.it">crliguria.campisportivi@lnd.it</a>                                                     |
| AMMINISTRAZIONE                        | <a href="mailto:amministrazione.liguria@lnd.it">amministrazione.liguria@lnd.it</a>                                                     |
| GIUDICE SPORTIVO                       | <a href="mailto:liguria.giudicesportivo@lnd.it">liguria.giudicesportivo@lnd.it</a>                                                     |
| TESSERAMENTO                           | <a href="mailto:tesseramento.liguria@lnd.it">tesseramento.liguria@lnd.it</a>                                                           |
| TORNEI                                 | <a href="mailto:crliguria.tornei@lnd.it">crliguria.tornei@lnd.it</a>                                                                   |
| SITO INTERNET                          | <a href="https://liguria.lnd.it">liguria.lnd.it</a>                                                                                    |

## **SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

| F.I.G.C.<br>Settore Giovanile e Scolastico |                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Uffici                                     | e-mail                                                               |
| COORDINATORE FEDERALE REGIONALE            | <a href="mailto:a.fugetta@figc.it">a.fugetta@figc.it</a>             |
| SEGRETERIA                                 | <a href="mailto:liguria.sgs@figc.it">liguria.sgs@figc.it</a>         |
| ATTIVITA' DI BASE                          | <a href="mailto:base.liguriasgs@figc.it">base.liguriasgs@figc.it</a> |
| RESPONSABILE TECNICO TERR, LE AST SAVONA   | <a href="mailto:glaudatiziano@gmail.com">glaudatiziano@gmail.com</a> |

### **OPEN DAY**

Si riporta l'Open Day come di seguito indicato che annulla e sostituisce quello pubblicato sul C.U. 96 del 18.06.2026.

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Organizzato da:             | <b>S.S.D. GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.</b>               |
| Tipologia Open Day:         | Calcio Maschile e Femminile dalla leva 2021 alla 2008 |
| Date di svolgimento:        | DAL 1 AL 31 LUGLIO 2026                               |
| Orario:                     | dalle ore <b>17:00 / 20:30</b>                        |
| Presso il Campo Sportivo:   | Campo San Rocco – Recco – Via dei Ponti Romani        |
| Responsabile Organizzativo: | Matteo Revello tel: 3476459642                        |

## **COMUNICAZIONI DELEGAZIONE DI SAVONA**

### **ORARIO UFFICI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA**

Si riporta di seguito l'orario degli uffici della Delegazione Provinciale di Savona:

|                                               | MATTINO       | POMERIGGIO    |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Lunedì</b>                                 | 09.30 – 13.00 | 14.00 – 16.15 |
| <b>Martedì</b>                                | 09.30 – 13.00 | 14.00 – 16.15 |
| <b>Mercoledì</b>                              | 09.30 – 13.00 | 14.00 – 16.15 |
| <b>Giovedì</b>                                | 09.30 – 13.00 | 14.00 – 16.15 |
| <b>Venerdì</b>                                | 09.30 – 13.00 | 14.00 – 18.00 |
| <b>Sabato e Domenica – e/o giorni festivi</b> | <b>CHIUSO</b> |               |

Di seguito si riportano gli indirizzi mail degli uffici della Delegazione Provinciale di Savona invitando le Società a prenderne buona nota al fine di evitare di intasare le caselle di posta e di trasmettere all'ufficio preposto le relative comunicazioni:

| Uffici                                             | E-Mail                                                                           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| DELEGAZIONE PROVINCIALE                            | <a href="mailto:dp.savona@lnd.it">dp.savona@lnd.it</a>                           |
| DELEGAZIONE PROVINCIALE - (POSTA CERTIFICATA)      | <a href="mailto:dplnd.savona@pec.it">dplnd.savona@pec.it</a>                     |
| DELEGATO PROVINCIALE                               | <a href="mailto:f.rebella@lnd.it">f.rebella@lnd.it</a>                           |
| SEGRETERIA PROVINCIALE                             | <a href="mailto:del.savona.segreteria@lnd.it">del.savona.segreteria@lnd.it</a>   |
| SETTORE GIOVANILE e SCOLASTICO / ATTIVITA' DI BASE | <a href="mailto:del.savona.sgs@lnd.it">del.savona.sgs@lnd.it</a>                 |
| UFFICIO CAMPI / PROGRAMMAZIONE GARE                | <a href="mailto:dpsavona.campisportivi@lnd.it">dpsavona.campisportivi@lnd.it</a> |
| GIUDICE SPORTIVO PROVINCIALE                       | <a href="mailto:del.savona.giudice@lnd.it">del.savona.giudice@lnd.it</a>         |

### CANALE WHATS APP COMITATO REGIONALE LIGURIA

Si ricorda a tutte le Società, che è stato attivato il canale WAHTS APP del Comitato Regionale Liguria, tramite il quale verrà data comunicazione della pubblicazione dei Comunicati Ufficiali (con trasmissione del relativo link di collegamento) e di ogni notizia utile riguardante l'attività del C.R. Liguria e delle Delegazioni Provinciali e Distrettuale.

Si riporta, a seguire, il link di collegamento al canale:

<https://whatsapp.com/channel/0029Vb7SCZX9sBI9JpolpU0n>

Si ricorda, inoltre, che la trasmissione massiva tramite posta elettronica del Comunicato Ufficiale e dei relativi allegati è stata sospesa e, pertanto, si invitano tutti gli interessati ad iscriversi al suddetto canale per essere aggiornati in tempo reale relativamente alla pubblicazione degli stessi.

## GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Mario Randacio, assistito dal Rappresentante A.I.A. Alberto Ferro, nella seduta del **23/06/2026**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

## TORNEO ESORDIENTI 12 ANNI – 2° ANNO -2013 - 9v9 - PRIM. SV

### GARE DEL 12/ 6/2026

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**GARA:** CELLE VARAZZE F.B.C. - LEGINO 1910

**SOCIETA'**

**AMMENDA**

Euro 25,00 CELLE VARAZZE F.B.C.  
Referto non pervenuto. (2a sanzione)

## **ERRATA CORRIGE**

I sotto indicati provvedimenti disciplinari di cui al CU N° 92/26 SV del 18/06/2026

### **TORNEO ESORDIENTI 11 ANNI – 1° ANNO – 2014 - 9v9 - PRIM. SV**

**GARE DEL 12/ 5/2026**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**GARA:** PIETRA LIGURE 1956 - VILLANOVESE A.S.D.

**SOCIETA'**

**AMMENDA**

Euro 10,00 PIETRA LIGURE 1956  
Referto non pervenuto.

### **TORNEO ESORDIENTI 12 ANNI – 2° ANNO – 2013 - 9v9 - PRIM. SV**

**GARE DEL 4/ 5/2026**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**GARA:** SAN FRANCESCO LOANO - VILLANOVESE A.S.D.

**SOCIETA'**

**AMMENDA**

Euro 10,00 SAN FRANCESCO LOANO  
Referto non pervenuto.

### **TORNEO PULCINI MISTI 9-10 ANNI – 2015/2016 - 7v7 PRIM. SV**

**GARE DEL 9/ 5/2026**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**GARA:** VELOCE 1910 - VIRTUS DON BOSCO

**SOCIETA'****AMMENDA**

Euro 10,00 VELOCE 1910  
Referto non pervenuto.

**GARE DEL 23/ 5/2026****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**GARA:** VADO FC 1913 - VELOCE 1910

**SOCIETA'****AMMENDA**

Euro 10,00 VADO FC 1913  
Referto non pervenuto.

**TORNEO****PULCINI 10 ANNI - 2° ANNO – 2015 – 7v7 - PRIM. SV****GARE DEL 5/ 5/2026****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**GARA:** BORGHETTO 1968 - ALBISSOLE 1909

**SOCIETA'****AMMENDA**

Euro 10,00 BORGHETTO 1968  
Referto non pervenuto.

**GARE DEL 6/ 5/2026****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**GARA:** VELOCE 1910 - ACADEMY CISANO 1985

**SOCIETA'****AMMENDA**

Euro 10,00 VELOCE 1910  
Referto non pervenuto.

**Sono da intendersi annullati causa errata segnalazione/comunicazione al Giudice Sportivo da parte del Coordinatore Provinciale dell'Attività di Base.**

# TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

## DISPOSITIVO

Il Tribunale Federale del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Secondo Collegio, composto dai signori Avv. Alessio CHIARLA, Avv. Barbara COSTANTINO, Dott. Eugenio MARCENARO, Dott. Claudio GUERRINI,

all'udienza camerale tenutasi in video-conferenza da remoto in data 9 giugno 2026, alla presenza dell'Avv. Massimo Giuseppe Adamo per la Procura Federale, dell'Avv. Nadia Brignone per la società A.S.D. Cairese 1919 e dell'Avv. Riccardo Morielli per il sig. Mirko Di Martino, nonché dello stesso sig. Mirko Di Martino,

ha pronunciato la seguente

## DECISIONE

in merito al procedimento disciplinare n. 277 pfi25-26, avente ad oggetto: *“Condotta del sig. Mirko Di Martino, calciatore tesserato per la società New Bragno Calcio, che svolgerebbe il ruolo ed i compiti di allenatore per la società A.S.D. Cairese 1919 sebbene privo della necessaria abilitazione del Settore Tecnico”* in relazione al quale la Procura Federale ha proposto atto di deferimento nei confronti dei seguenti soggetti:

1. sig. **Roberto Ferraro**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. New Bragno Calcio (già U.P. Bragno);
2. sig. **Fabio Aldo Boveri**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cairese;
3. sig. **Mario Bertone**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cairese;
4. sig. **Mirko Di Martino**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. New Bragno Calcio (già U.P. Bragno);
5. società **A.S.D. New Bragno Calcio** (già U.P. Bragno);
6. società **A.S.D. Cairese**.

## FATTO

1. All'esito dell'attività istruttoria compiuta, la Procura Federale ha ritenuto emergere che, in quattro stagioni sportive, il sig. Mirko Di Martino, pur essendo tesserato quale calciatore per la società A.S.D. New Bragno Calcio (già U.P. Bragno) e pur essendo privo della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, ha svolto per la società A.S.D. Cairese 1919 il ruolo ed i compiti di allenatore di squadre del settore giovanile, in specie dei Giovanissimi ed Esordienti (stagione 2021-2022) e degli Esordienti (stagioni 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025).

Ad avviso dell'organo requirente, tanto risulta dalle stesse dichiarazioni rese in sede di audizione personale dal sig. Di Martino, il quale ha riferito di avere svolto in tutte le stagioni suindicate, su iniziale proposta del direttore della A.S.D. Cairese 1919, sig. Franz Laoretti, funzioni di collaborazione come “soggetto esterno” nelle attività di allenamento delle squadre giovanili di detta società.

A conferma del compimento delle attività in questione da parte del sig. Di Martino, la Procura Federale allega altresì le dichiarazioni rese in audizione personale dalla sig.ra Sabrina Marengo, ex compagna convivente del calciatore e autrice dell'esposto all'Organismo di Vigilanza della FIGC da cui hanno preso le mosse le proprie indagini, nonché numerose immagini riproducenti fotografie, “screenshots” di messaggi tra la sig.ra Sabrina Marengo e l'ex compagno, altro materiale tratto da fonti aperte dei *social network*, comunicazioni asseritamente riguardanti il coinvolgimento del sig. Di Martino nella sua veste di “mister” in soggiorni in strutture ricettive nell'estate del 2025 di intere compagini giovanili della A.S.D. Cairese 1919.

Quanto alle posizioni del sig. Mario Bertone (Presidente della A.S.D. Cairese 1919 nella stagione sportiva 2021-2022), del sig. Fabio Aldo Boveri (Presidente della stessa società nelle stagioni sportive 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025) e del sig. Roberto Ferraro (Presidente della A.S.D. New Bragno Calcio, già U.P. Bragno), gli addebiti rispettivamente contestati scaturiscono dalle dichiarazioni rese in audizione dagli ultimi due soggetti (il primo non ha risposto alla relativa convocazione) da cui è tratta la conclusione che tutti loro erano pienamente consapevoli che il sig. Di Martino era tesserato per la A.S.D. New Bragno Calcio (già U.P. Bragno) e mentre esercitava, senza averne la necessaria abilitazione, attività di allenatore a favore della A.S.D. Cairese 1919, percependo peraltro anche un compenso (materialmente consegnato in contanti dal sig. Franz Laurenti).

In relazione alla vicenda in esame, la Procura Federale ha quindi deferito, segnatamente:

- il sig. Roberto Ferraro, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. New Bragno Calcio (già U.P. Bragno), per avere consentito e comunque non impedito che il sig. Mirko Di Martino, pur essendo tesserato quale calciatore per la suddetta società, svolgesse il ruolo ed i compiti di allenatore nell'ambito di squadre del settore giovanile della società A.S.D. Cairese 1919 nelle stagioni sportive 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025;
- il sig. Fabio Aldo Boveri, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cairese 1919, per avere affidato al sig. Mirko Di Martino, pur essendo lo stesso tesserato quale calciatore di altra società e pur essendo lo stesso privo della qualifica di tecnico, il ruolo ed i compiti di allenatore di squadre del settore giovanile della società A.S.D. Cairese 1919 nelle stagioni sportive 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025;
- il sig. Mario Bertone, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cairese, per aver tenuto una condotta analoga a quella del sig. Fabio Aldo Boveri nella stagione sportiva 2021-2022;
- il sig. Mirko Di Martino, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. New Bragno Calcio (già U.P. Bragno), per avere svolto pur essendo tesserato quale calciatore per la società A.S.D. New Bragno Calcio (già U.P. Bragno) e pur essendo privo della qualifica di tecnico prescritta dalla regolamentazione federale, il ruolo ed i compiti di allenatore di squadre del settore giovanile della società A.S.D. Cairese 1919 nelle quattro stagioni sportive suindicate;
- la società A.S.D. New Bragno Calcio (già U.P. Bragno), a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per gli atti e i comportamenti addebitati ai sigg.ri Roberto Ferraro e Mirko Di Martino;
- la società A.S.D. Cairese 1919, a titolo di responsabilità diretta per gli atti ed i comportamenti addebitati ai sigg.ri Fabio Aldo Boveri e Mario Bertone.

2. Si è costituita la società A.S.D. Cairese 1919 svolgendo le seguenti articolate difese.

Preliminarmente eccepisce, sotto il profilo procedurale, sia l'inutilizzabilità del materiale fotografico richiamato a fondamento delle contestazioni per mancata specifica indicazione della fonte di provenienza, sia la mancata audizione del sig. Franz Laurenti.

Nel merito, lamenta anzitutto l'inattendibilità sul piano soggettivo delle dichiarazioni della sig.ra Sabrina Marenco in quanto presentate solo a seguito della cessazione della relazione con il sig. Di Martino e quindi in un contesto di forte conflittualità personale e verosimilmente ritorsivo.

Deduce poi l'assenza di qualsiasi documentazione idonea a dimostrare che la società A.S.D. Cairese 1919 abbia formalmente conferito al sig. Di Martino un incarico tecnico o ne abbia consapevolmente tollerato l'irregolare esercizio. Ed invero, il sig. Di Martino non risulta mai essere stato tesserato come allenatore per la società, né il suo nominativo compare mai in distinte di gara relative alle proprie squadre giovanili, nelle quali invece figurano regolarmente indicati allenatori inseriti nell'organigramma societario ufficiale e muniti della prescritta abilitazione. Non esiste, inoltre, alcuna segnalazione ufficiale da parte di organi di gara che abbia evidenziato l'irregolare presenza in campo di soggetti non abilitati nell'esercizio di funzioni tecniche riconducibili alla società.

Tali elementi, non solo proverebbero, in ogni caso, il legittimo affidamento della società sulla regolarità dell'assetto organizzativo rappresentato negli atti ufficiali, ma sarebbero soprattutto compatibili con una ricostruzione dei fatti tale per cui la presenza fisica del sig. Di Martino in contesti sportivi riconducibili alla A.S.D. Cairese 1919 si spiega in termini di svolgimento su base puramente volontaria e aggiuntiva di mere mansioni di supporto, affiancamento o collaborazione non tecnica, assolutamente fisiologico nella realtà del settore giovanile dilettantistico, e non come esercizio autonomo e sostitutivo di funzioni proprie dell'allenatore. Siffatto inquadramento, peraltro, troverebbe conferma in ulteriori fattori, ossia, in particolare: nella circostanza che in numerose immagini comprese nella documentazione fotografica prodotta dalla Procura Federale il sig. Di Martino è ritratto unitamente ad allenatori identificabili regolarmente abilitati e tesserati per la A.S.D. Cairese 1919; nel fatto che in favore del sig. Di Martino sono state riconosciute modiche somme a mero titolo di rimborso spese e non un vero e proprio compenso a fronte di un'attività tecnica qualificata; nella stessa prolungata continuità temporale della presenza del sig. Di Martino nell'ambito delle attività delle squadre giovanili della società senza che nessuna delle due parti abbia mai ritenuto necessaria una regolarizzazione formale del rapporto.

Secondo l'atto difensivo in esame, la prova dei fatti contestati e, in ogni caso, l'incolpazione anche sotto il profilo oggettivo a carico della società non possono inoltre poggiarsi nemmeno sull'avvenuto utilizzo, da parte di soggetti terzi in contesti informali tratti in particolare dal mondo dei social (in specie, commenti o didascalie attribuibili a genitori o altri soggetti non riconducibili alla società), di appellativi colloquiali come quello di "mister" per qualificare il sig. Di Martino. Così come parimenti irrilevante è considerata l'auto-definizione negli stessi termini e contesti operata dal medesimo. Alcun valore probatorio o nessuna rilevanza dovrebbe poi attribuirsi all'esistenza di prenotazioni (di campi, strutture, servizi, eccetera) effettuate da soggetti riconducibili all'organizzazione della A.S.D. Cairese 1919 nelle quali il sig. Di Martino viene di nuovo indicato come "mister".

Ad esclusione di qualsivoglia responsabilità disciplinare a proprio carico la società evidenzia infine l'assenza di qualsiasi carattere di offensività anche solo potenziale nella condotta ipotizzata, posto che dalla vicenda esaminata non possono essere conseguiti effetti pregiudizievoli della garanzia posta a tutela dei giovanissimi atleti di una corretta formazione tecnica ed educativa.

In conclusione, la difesa chiede, in via principale, il proscioglimento della società resistente per insussistenza o, comunque, per mancanza di prova o non imputabilità dei fatti contestati neppure a titolo di responsabilità oggettiva, nonché, in via meramente subordinata, la qualificazione dei fatti alla stregua di mere irregolarità formali.

3. Con proprie memorie difensive si è costituito anche il sig. Di Martino, il quale formula eccezioni e argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle della difesa della A.S.D. Cairese 1919 sopra richiamate che, pertanto, non devono essere qui ripetute. Nelle conclusioni, l'esponente chiede il proprio proscioglimento o, in subordine, l'applicazione di una sanzione di lieve entità.

4. All'odierna udienza, dopo la lettura della relazione introduttiva da parte del componente del Collegio giudicante, il rappresentante della Procura Federale ripercorre succintamente i motivi di contestazione chiedendo, infine, l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Roberto Ferraro, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per il sig. Fabio Aldo Boveri, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per il sig. Mario Bertone, mesi 3 (tre) di inibizione;
- per il sig. Mirko Di Martino, mesi 9 (nove) di squalifica;
- per la società A.S.D. New Bragno Calcio (già U.P. Bragno), euro 1.000 (mille/00) di ammenda;
- per la società A.S.D. Cairese 1919, euro 1.500 (millecinquecento/00) di ammenda.

Intervengono i difensori della A.S.D. Cairese 1919 e del sig. Di Martino, ognuno ribadendo le eccezioni e le argomentazioni svolte nelle rispettive memorie e insistendo per l'assoluzione dei propri assistiti.

Viene interpellato il sig. Di Martino che precisa di aver agito per condividere la passione sportiva insieme a bambini dell'età di 7/9 anni.

## DIRITTO

5. In via preliminare questo Collegio respinge le eccezioni procedurali formulate dalle difese costituite.

Riguardo al materiale fotografico incluso nel fascicolo procedimentale, nessun limite può ravvisarsi circa la sua utilizzabilità visto che il sig. Di Martino non ne ha mai contestato l'autenticità e la corretta collocazione temporale, neppure a seguito dell'esibizione avvenuta nel corso della sua audizione personale dinanzi all'organo inquirente.

Circa la mancata audizione del sig. Franz Laurenti, si ritiene che, considerando anche l'assenza nella fase istruttoria di apposita richiesta a ciò finalizzata, la contestazione non assuma rilievo sotto il profilo procedurale ma, semmai, attenga potenzialmente al merito del valore probatorio della complessiva documentazione depositata a supporto degli addebiti formulati.

6. Nel merito, l'atto di deferimento esaminato risulta meritevole di accoglimento nei termini seguenti.

Costituiscono dati certi e incontestati della vicenda esaminata sia la circostanza che il sig. Di Martino è sprovvisto della qualifica di Allenatore rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C., nel cui Albo non risulta pertanto iscritto, sia quella che il medesimo, nel lasso temporale considerato, non figurava come tesserato della società A.S.D. Cairese 1919, non essendo peraltro ciò possibile in quanto già tesserato come calciatore per la società A.S.D. New Bragno Calcio, ex U.P. Bragno (cfr., in particolare, l'articolo 40, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.-N.O.I.F.).

Tanto premesso, questo Collegio ritiene che il compendio probatorio acquisito agli atti sia idoneo a dimostrare che, nelle quattro stagioni sportive comprese tra l'anno 2021 e il 2025, il sig. Di Martino, nonostante le suddette condizioni impeditive, abbia effettivamente svolto il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre del settore giovanile e dell'attività di base della società A.S.D. Cairese 1919 specificamente evidenziate in narrativa.

Ciò emerge anzitutto dalle stesse dichiarazioni rese dal sig. Di Martino riportate in atti, in cui il medesimo ammette di avere collaborato con i tecnici ufficiali della suddetta società alle attività di allenamento delle squadre in questione, sia pure come "soggetto esterno".

A ritenere che, in siffatto contesto, il sig. Di Martino non abbia assolto a titolo volontario a mere mansioni di supporto e affiancamento, ma abbia piuttosto esercitato, sulla base di accordi con organi della A.S.D. Cairese 1919, funzioni corrispondenti a quelle proprie del ruolo di tecnico per il quale F.I.G.C. richiede il conseguimento di apposita abilitazione, conducono poi altri elementi emergenti dal fascicolo istruttorio.

In tal senso valgono le dichiarazioni della sig.ra Sabrina Marengo, ex compagna del medesimo ascoltata in qualità di persona informata sui fatti, la quale ha testualmente riferito che l'odierno incolpato "*ha allenato*" o "*ha continuato ad allenare*" o, ancora "*ha continuato ... contestualmente ad allenare*" squadre giovanili della A.S.D. Cairese 1919, financo percependo dalla stessa una somma con cadenza mensile. La credibilità e la rilevanza di tali asserzioni sono attestate dalla circostanza che la stessa sig.ra Sabrina Marengo ha corredato la propria esposizione con la puntuale ricostruzione delle specifiche leve calcistiche interessate dalle attività del sig. Di Martino in ciascuna delle stagioni sportive in questione.

Viene poi soprattutto in rilievo, quali riscontri documentali, la pluralità di immagini riproducenti materiale fotografico o tratto da fonti aperte dei *social network*, nella maggior parte esibite al sig. Di Martino in sede istruttoria e non disconosciute dal medesimo, che confermano il suddetto inquadramento dei fatti.

E così, varie immagini (in particolare, quelle contrassegnate dalle lettere e dai numeri A5, A6, A36, A37, A43, A51, A52, A55, A57), buona parte delle quali collocabili in epoca certa, sono fotografie, spesso ufficiali di rito scattate all'interno di campi di gioco, in cui il sig. Di Martino compare con divise della società A.S.D. Cairese 1919 insieme agli atleti delle squadre giovanili.

Nell'immagine A56 del 2023, tratta dal profilo social della A.S.D. Cairese 1919, tale società fa riferimento al fatto che "*... ragazzi di Mister Di Martino hanno affrontato la formazione del Genoa ...*".

Ed ancora, nell'immagine A70 il nominativo di "*Mister Di Martino*" è ricompreso, insieme a giovani calciatori tesserati per la A.S.D. Cairese 2019, in un elenco predisposto per la prenotazione di un albergo a Santo Stefano al Mare (IM).

L'immagine A71, invece, riproduce una mail del 15.5.2025 relativa alle "Carte di identità ASD Cairese 2012", nella quale il mittente scrive "*... come concordato con il mister Di Martino ...*".

Ulteriormente, poi, nell'immagine contraddistinta A74 è riprodotta una mail del 7.6.2025 nella quale il mittente scrive "*... in accordo con il mister Mirko Di Martino inviamo il numero delle persone che pernoveranno al Sacro Cuore ...*".

La circostanza che la presenza del sig. Di Martino nell'ambito delle attività delle squadre giovanili e di base della A.S.D. Cairese 2019 si sia protratta per lungo tempo (ovvero, senz'altro nelle quattro stagioni osservate, oltre che in annualità precedenti) con caratteri di continuità e regolarità e, peraltro, dietro riconoscimento di somme corrisposte dalla società (e materialmente consegnate da organi di questa) con frequenza mensile, è chiaramente incompatibile con il compimento di attività di mero volontariato ma rende invece evidente l'esistenza di un accordo anche solo informale per l'assunzione di una precisa responsabilità tecnica dal parte dell'odierno deferito.

Tutti gli elementi di prova sopra considerati, valutati nel loro complesso, appaiono quindi sufficientemente gravi, precisi e concordanti per concludere circa la fondatezza delle contestazioni mosse nell'atto di deferimento, nonché idonei a respingere tutti gli argomenti spesi dalle difese al fine di escludere la loro rilevanza probatoria.

Relativamente all'assenza del nominativo del sig. Di Martino nelle distinte delle gare disputate dalle squadre giovanili della A.S.D. Cairese 2019 e all'insussistenza di un suo tesseramento nella società stessa, si osserva che si tratta di circostanze non idonee a far venire meno l'irregolarità della condotta concretamente mantenuta dal medesimo che, va ribadito, consiste nell'aver di fatto disimpegnato il ruolo ed i compiti di allenatore di squadre giovanili, pur essendo contestualmente tesserato per un'altra società calcistica nonché privo della prescritta abilitazione federale.

Per tale infrazione, il sig. Di Martino deve essere riconosciuto responsabile della violazione dell'articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), relativo all'obbligo per i tesserati di 'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (N.O.I.F.), delle altre norme federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità, anche in relazione a quanto previsto sia dall'articolo 23, comma 1, delle N.O.I.F., relativo all'obbligo per le società di avvalersi soltanto di tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico, sia dall'articolo 39, lett. Fd) e lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico, riguardante le abilitazioni richieste per l'esercizio di attività di Allenatore in squadre del settore giovanile e di attività di base.

7. Quanto alle posizioni del sig. Mario Bertone e del sig. Fabio Aldo Boveri, si osserva che esse sono accomunate dal fatto che la contestazione rivolta nei loro confronti, in virtù della carica in cui sono succeduti di presidenti dotati di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cairese 1919, è quella di avere affidato (il primo nella stagione 2021-2022, il secondo nelle tre stagioni successive) al sig. Di Martino il ruolo e i compiti di allenatore di squadre del settore giovanile della società A.S.D. Cairese 1919 attribuendogli anche un riconoscimento economico per tale attività, nonostante fossero pienamente consapevoli della mancanza dei requisiti necessari e, quindi, della irregolarità di tale conferimento.

La prova di tali circostanze emerge in particolare dalle dichiarazioni resi in audizione dal sig. Fabio Aldo Boveri in cui viene confermata la prassi ripetuta in tutte le stagioni sportive osservate di riconoscere al sig. Di Martino “ *un compenso di 200 euro al mese, quale rimborso spese ..... corrisposto in contanti ....* ). Il sig. Mario Bertone, più volte convocato dalla Procura Federale, non si mai presentato in audizione per svolgere il contraddittorio su tali evidenze, senza addurre alcun idoneo motivo ostativo, per ciò solo incorrendo nell'infrazione di cui all'articolo 22, comma 4, CGS.

In ogni caso, entrambi devono quindi essere considerati responsabili della violazione delle stesse disposizioni sopra citate con riferimento alla posizione del sig. Di Martino.

8. Il sig. Roberto Ferraro, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. New Bragno Calcio (già U.P. Bragno), risulta invece responsabile disciplinarmente per avere consentito e comunque non impedito l'attività di allenatore svolta dal sig. Di Martino, pur essendo anch'esso a conoscenza delle richiamate condizioni impeditive e, in particolare, della circostanza che il medesimo era tesserato della stessa società in cui rivestiva della massima carica dirigenziale.

Ciò è quanto emerge, in particolare, dalla precisazione fornita in audizione dal sig. Di Martino per cui il sig. Roberto Ferraro, all'epoca Presidente della società presso cui era tesserato come calciatore, non aveva ritenuto necessario rilasciargli apposita autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di allenatore per la A.S.D. Cairese 1919, nonché dalla dichiarazione resa in sede di audizione istruttoria dallo stesso sig. Roberto Ferraro, che ha confermato di esser stato informato dal sig. Di Martino della sua suddetta collaborazione agli allenamenti di squadre di altra società.

In questo caso, le norme federali trasgredite sono, di nuovo l'art. 4, comma 1, CGS, nonché l'articolo 40, comma 2, delle N.O.I.F., che vieta ai calciatori "non professionisti" di svolgere il ruolo di allenatori per società diversa per la quale sono tesserati come calciatori.

9. Infine, le società A.S.D. New Bragno Calcio (già U.P. Bragno) e A.S.D. Cairese 1919 rispondono a titolo di responsabilità diretta ex articolo 6, comma 1, CGS, per gli atti e comportamenti posti in essere dai rispettivi tesserati come sopra descritti.

10. Sotto il profilo delle misure delle sanzioni da irrogare, devono essere accolte, seppur in parte e ai fini come di seguito limitati, le argomentazioni formulate dalle difese che richiamano il principio di offensività, di pacifica applicazione anche ai procedimenti disciplinari sportivi (cfr., decisione della Corte Federale d'Appello, Sez. I, n. 60/2025-2026).

Avuto quindi riguardo alla contenuta portata lesiva delle qui considerate condotte in riferimento all'interesse tutelato dall'ordinamento sportivo alla corretta formazione tecnica ed educativa dei giovanissimi atleti, questo Collegio ritiene equa l'applicazione di sanzioni inferiori rispetto alle richieste dell'organo requirente, che vengono determinate nelle misure di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Secondo Collegio, definitivamente pronunciando, delibera l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- mesi 3 (tre) di inibizione per il **sig. Roberto Ferraro**;
- mesi 3 (tre) di inibizione per il **sig. Fabio Aldo Boveri**;
- mesi 1 (uno) di inibizione per il **sig. Mario Bertone**;
- mesi 4 (quattro) di squalifica per il **sig. Mirko Di Martino**;
- euro 500,00 di ammenda per la società **A.S.D. New Bragno Calcio**;
- euro 750,00 di ammenda per la società **A.S.D. Cairese 1919**.

**Pubblicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale in Savona il 23/06/2026.**

**IL SEGRETARIO**  
**Giovanni Fantino**

**IL DELEGATO**  
**Franco Rebella**